

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

TRIBUNALE DI BIELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BIELLA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

VISTI

gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana
gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE come modificati dal Trattato di Lisbona
la Direttiva 76/207/CEE, come modificato dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come attuata dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n.5;
il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità come modificato nel Decreto Legislativo 23 aprile 2003 n.115;
il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n.198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra l'uomo e la donna";
la approvata Mozione del XXXI Congresso Nazionale Forense Bari 22/24 Novembre 2012
il Codice Deontologico Forense;
gli artt. 4 (prestazioni indispensabili in materia penale) e 5 (prestazioni indispensabili in materia civile) del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati

PREMESSO

che, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze, le parti firmatarie del presente protocollo

- condividono l'esigenza di intervenire per diffondere e valorizzare la normativa e la cultura volta a favorire la condizione di parità nell'esercizio della professione forense nonché a promuovere conseguenti azioni positive;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa delle donne e degli uomini al fine di consentire loro una partecipazione equilibrata alla vita professionale e familiare;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità


ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso:

le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;

e concordano che, nel contemperamento con gli eventuali interessi confliggenti nei procedimenti indicati agli artt. 4 e 5 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (*),

- 1) lo stato di gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione delle donne avvocato alle udienze civili e penali durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, in particolare dal D. Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, e quindi nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi dopo il parto. La sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza, per il periodo anteriore a quello suddetto, dà facoltà di richiesta di rinvio se allegata specifica certificazione medica;
- 2) è altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali prevista all'art. 1 l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza del genitore all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva;
- 3) la paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati alle udienze civili e penali durante i tre mesi successivi alla data del parto; nel caso di adozione nazionale e internazionale e affidamento di minore, il padre potrà avvalersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le medesime modalità previste per le donne avvocato all'art. 2;
- 4) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto, sino al compimento dei tre anni di età del bambino, è concesso alle donne avvocato e agli avvocati che ne facciano esplicita istanza la possibilità di richiedere all'Autorità Giudicante l'anticipazione e la posticipazione dell'orario di udienze in considerazione delle necessità di allattamento e/o della malattia del bambino, compatibilmente con le esigenze di ciascun singolo ufficio; analoga facoltà è concessa alle donne avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio e comunque entro i tre anni di vita del bambino;
- 5) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto e sino al compimento dei sei anni di età del bambino, è concesso alle donne avvocato e agli avvocati che ne facciano esplicita



- istanza la possibilità di richiedere all'Autorità Giudicante l'anticipazione e la posticipazione dell'orario di udienze in caso di handicap del figlio, fatte comunque salve le maggiori tutele previste dalla legge;
- 6) al fine di ottenere il rinvio nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti, le donne avvocato e gli avvocati dovranno proporre apposita istanza all'Autorità Giudicante allegando certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita (vale dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n.445/2000) ovvero la sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza. L'istanza dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, anche al difensore di ogni controparte. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione previsto dall'art. 16 d.lgs. 151/2001 e, indicativamente, previa valutazione da parte del Giudicante, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo;
 - 7) è istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella servizio di segreteria cui possono rivolgersi i professionisti iscritti che necessitano di essere sostituiti nelle udienze chiamate in giornata in caso di legittimo e grave impedimento a comparire connesso ad un improvviso stato di malattia manifestatasi non oltre il giorno precedente. L'impossibilità dovrà essere provata contestualmente alla richiesta mediante invio di idonea certificazione medica attestante lo stato patologico e la sua gravità. Ove ciò risulti oggettivamente impossibile, la detta documentazione dovrà essere presentata presso il medesimo ufficio entro 48 ore dalla richiesta di sostituzione. Lo stato di malattia dichiarato dal sostituto indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è riconosciuto quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali della giornata ed il rinvio concesso sarà rimesso al Giudicante a tutela dell'esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo. Ogni violazione della presente disposizione da parte di donne avvocato o avvocati costituisce violazione di norma deontologica.
 - 8) le cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza alla donna avvocato, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca giustificate ragioni di urgenza legate alla necessità di allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita e ad altre gravi necessità dei figli.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare per favorirne l'adozione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii di udienza.

Nota: Estratto Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

Commissione di Garanzia, deliberazione 13.12.2007, G.U. 04.01.2008

Art. 4 Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

- a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle offerenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;
- b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n.479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.


Art. 5 Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

- a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n.5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n.300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n.165/2001;
- c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n.12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
- f) alla materia elettorale.

Biella, li 11 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BIELLA




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA

LA COORDINATRICE GIUDICI DI PACE DI BIELLA



Comitativa da us

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BIELLA



LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DI BIELLA

